

ORDINANZA N. 4/2021

AEROPORTO DI RIMINI

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna

- VISTI** gli artt. 687 – 705 – 718 – 1164 - 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada, approvato con D. lgs. 304/1992 nr. 285 e il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16/11/1992 nr. 495 e relative successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 29/2019 del 07/06/2019, con la quale ha disciplinato la circolazione e la sosta sulle aree esterne dell'aeroporto di Rimini;
- PRESO ATTO** del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini n. 4112/2020 depositato 14/05/2021, notificato in data 19/05/2021, con il quale è stato disposto <<il sequestro preventivo di entrambe le sbarre di accesso - di cui ai fotogrammi C e D della richiesta del Pubblico Ministero (aff. 683-684) - collocate, rispettivamente, la prima all'ingresso dell'aeroporto FELLINI di Rimini e la seconda all'interno dell'area aeroportuale, all'ingresso dell'unica via che conduce alla sede di AERO CLUB Rimini>> e nominato <<custode giudiziario il Direttore pro tempore di ENAC - D.A. Emilia Romagna con facoltà di gestione e amministrazione, comprensive del potere di emettere e consegnare agli aventi diritto, in presenza dei legittimi presupposti, i dispositivi elettronici/ badge finalizzati all'apertura delle predette sbarre.>>.
- CONSIDERATA** la necessità di emanare una Ordinanza per regolamentare ed amministrare, per tutta la durata del sequestro preventivo, l'accesso alle aree parcheggio tramite l'utilizzazione delle sbarre poste sotto sequestro;
- VISTA** la nota ENAC-EAA-11/12/2019-0141634-P del Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
- CONSIDERATO** che, nell'ambito della Ordinanza n. 29/2019, per "Operatori aeroportuali" si intendono Enti di Stato e Società che lavorano stabilmente in aeroporto, ivi compreso l'Aero Club di Rimini;

ORDINA



ARTICOLO 1

All'articolo 5 dell'Ordinanza n. 29/2019, paragrafi L) e M), la parola "AIRimum 2014" è sostituita dalle seguenti: "ENAC-D.A. EMILIA-ROMAGNA".

ARTICOLO 2

All'articolo 6 dell'Ordinanza n. 29/2019, dopo le parole "rilasciato dal Gestore" sono aggiunte le seguenti: "o da ENAC-D.A. EMILIA-ROMAGNA".

ARTICOLO 3

A far data dalla presente Ordinanza, fatti salvi i titoli di accesso già rilasciati e in corso di validità, le richieste di rilascio e/o rinnovo delle tessere di accesso alle aree di sosta e fermata di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 29/2019 dovranno essere inviate ad AIRimum 2014, secondo le procedure già in vigore, e contestualmente ad ENAC-D.A. EMILIA-ROMAGNA presso tutti i seguenti indirizzi pec/e-mail: protocollo@pec.enac.gov.it, emiliaromagna.apt@enac.gov.it, aero.rimini@enac.gov.it.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente, abrogando ogni precedente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

ARTICOLO 5

È fatto obbligo ad AIRimum 2014 di pubblicare la presente Ordinanza nel sito web riminiairport.com, nella sezione "Regolamento Parcheggio" e nella sezione "Comunicati stampa".

ARTICOLO 6

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge e disposizioni ENAC vigenti.

Bologna, 25 maggio 2021

IL DIRETTORE

Dr.ssa Elena BARALDI

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).